



TRACE - Trade Compliance News

BREXIT—POSSIBILI SCENARI IN CASO DI MANCATO ACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO

Numero progressivo della comunicazione:

09 del 19/02/2019

Area di interesse:

- Aggiornamenti normativi
- Import - Export
- Accordi di libero scambio
- Sicurezza prodotti
- Varie

Paesi interessati:

Regno Unito, Unione Europea

Numero allegati:

05

BREXIT—POSSIBILI SCENARI IN CASO DI MANCATO ACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO

Sono in corso in questi giorni le trattative tra UE e Regno Unito per definire i parametri di uscita dall'Unione. Nelle tabelle seguenti si riassumono gli scenari possibili di interesse per i clienti ZPC in caso di mancato accordo.

Aspetti fiscali e doganali

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
IVA	<p>Le merci spedite verso il RU non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in Legge n. 427/93.</p> <p>Le cessioni tra RU e UE saranno trattate come scambi tra paesi terzi. Il <i>Taxation (Cross-Border Trade) Act 2018</i> conferisce al Ministero del Tesoro i poteri per stabilire le regole per l'applicazione dell'IVA all'importazione.</p> <p>Si prevedono regole agevolate per spedizioni postali di basso valore.</p>	<p>Le merci provenienti dal RU non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93, convertito in Legge n. 427/93.</p> <p>Le cessioni tra RU e UE saranno trattate come scambi tra paesi terzi.</p>
Classificazione doganale e tariffa	<p>La TARIC, la tariffa integrata dell'UE non sarà più applicabile per le importazioni nel RU. Il <i>Taxation (Cross-Border Trade) Act 2018</i> conferisce al Ministero del Tesoro i poteri per stabilire una nuova tariffa nazionale. Si possono ipotizzare nuove misure tariffarie, di salvaguardia, di tutela della salute, e dell'ordine pubblico.</p> <p>Il <i>Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018</i> stabilisce l'obbligo di presentare dichiarazioni doganali. Si stima un totale di 205 milioni di dichiarazioni aggiuntive, fra importazioni ed esportazioni, sulla base delle dichiarazioni INTRASTAT, con un costo per dichiarazione da £15 a £55.</p>	<p>Verrà applicato, in base al Codice Doganale Comunitario, il trattamento MFN in importazione dal RU in UE, salvo accordi diversi difficilmente ipotizzabili nel caso di <i>No Deal</i>.</p>
Verifiche fisiche alla frontiera	<p>L'intenzione è di facilitare il più possibile il passaggio alle frontiere, attraverso valutazioni di rischio e consentendo agli operatori di presentare dichiarazioni in forma telematica e di diffondere il pagamento di dazio dietro adeguate garanzie.</p>	<p>Le importazioni saranno soggette alle medesime regole delle altre importazioni da paesi terzi.</p>
ITV – informazioni tariffarie vincolanti	<p>Le ITV rilasciate dalle autorità competenti nel UE non avranno più valore nel RU.</p>	<p>Si ipotizza l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica, in quanto non più organo competente, oltre all'annullamento di tutte le decisioni ITV il cui titolare ha un codice EORI nel RU.</p>

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
Accordi di libero scambio (FTA)	<p>Alle importazioni nei paesi terzi in cui erano in vigore FTA con l'UE saranno applicati dazi MFN.</p> <p>I prodotti lavorati e i processi di lavorazione effettuate nel RU cesseranno di avere validità ai fini dell'origine UE, a meno che non siano completati e i relativi prodotti trasferiti nell'UE prima del 29 marzo.</p>	<p>Tutti gli accordi di libero scambio in vigore tra la UE e i paesi terzi cesseranno i loro effetti nei confronti della merce originaria dell'UE.</p> <p>In assenza di accordo di libero scambio o unione doganale tra UE e RU, le merci non godranno di alcun trattamento preferenziale e i prodotti e i processi realizzati nell'UE perderanno l'origine UE alla data di uscita.</p>

Export controls e prodotti militari

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
Prodotti dual use	<p>Per l'esportazione di prodotti dual use in RU si dovrà richiedere autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Come da "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", il RU dovrebbe essere inserito tra i Paesi verso i quali potrà essere richiesta l'autorizzazione generale dell'Unione Europea AGEU001 (attualmente utilizzabile per Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA e Canada).</p>	<p>Per l'esportazione della maggior parte di prodotti a duplice uso verso gli altri stati dell'UE potrà essere utilizzata una "<u>Open General Export Licence</u>" (OGEL), senza dover richiedere un'autorizzazione specifica individuale.</p> <p>Il <i>Department for International Trade</i> ha nel frattempo pubblicato "<i>The Trade etc. in Dual-Use Items, Firearms and Torture etc. Goods (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019</i>" e "<i>Export Control (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019</i>" che rappresentano bozze di atti normativi miranti ad integrare nella legislazione del RU le disposizioni relative ai seguenti regolamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; ▪ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; e ▪ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
Restrizioni e sanzioni	<p>Le disposizioni normative dell'UE concernenti le misure sanzionatorie e restrittive nei confronti di specifici Paesi non saranno più applicabili al RU e ai relativi operatori commerciali e/o finanziari.</p>	<p>Come previsto dai principi di diritto internazionale, il RU adeguerà la propria normativa alle misure sanzionatorie previste dalle Nazioni Unite.</p> <p>In linea generale, è previsto un allineamento del RU anche alle misure restrittive adottate dall'UE, sebbene sia stato espressamente sottolineato dal <i>Foreign & Commonwealth Office</i> che non deve essere dato per scontato che tutti gli aspetti sanzionatori dell'UE verranno replicati esattamente nei medesimi termini dal RU. I regimi sanzionatori del RU verranno identificati attraverso specifici regolamenti, che includeranno anche i nominativi dei soggetti/entità listati/e, emanati alla luce del <i>Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018</i> ("The Sanctions Act") e pubblicamente consultabili al sito http://www.legislation.gov.uk/. Il 05/02/2019 il <i>HM Treasury</i> e l'<i>Office of Financial Sanctions Implementation</i> (OFSI) ha pubblicato una guida generale relativa alle sanzioni finanziarie che verranno gestite dalle autorità inglesi.</p>
Prodotti militari	<p>Conformemente a quanto previsto dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", le trattative e le esportazioni di prodotti militari verso il RU dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione da parte dell'UAMA.</p>	<p>Sebbene sia stato sottolineato dal Governo inglese che la Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 (che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) rappresenta una guida ai sensi di quanto previsto dall'<i>Export Control Act 2002</i>, saranno introdotti nuovi atti normativi o apportate modifiche alla legislazione nazionale concernente la vendita e movimentazione dei prodotti militari che ne definiranno gli aspetti operativi.</p> <p>Pertanto, anche l'<i>Export Control Order 2008</i>, che rappresenta l'atto attraverso il quale il RU definisce i prodotti militari e ne regola la gestione verso Paesi terzi, individuando peraltro i Paesi soggetti ad embargo sugli armamenti, sarà oggetto di successive modifiche (ad oggi ancora non definite).</p>

Aspetti di Trade Compliance

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
GDPR	Non si applicherà il GDPR, in quanto Regolamento UE. Si ipotizza l'introduzione di legislazione analoga, dato che il GDPR consente il trasferimento di dati personali solo a paesi terzi in cui sono in vigore misure di tutela equivalenti.	Rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR tutti i rapporti con cittadini UE. Da valutare in particolare l'ambito dell'e-commerce.
E-commerce	Nell'offerta alla vendita verso il RU, sarà necessario rispettare tutte le regole applicabili in tema di tutela del consumatore, privacy, garanzie, conformità ed etichettatura. Attualmente non sono note disposizioni al riguardo.	Nell'offerta alla vendita verso l'UE, sarà necessario rispettare tutte le regole applicabili in tema di tutela del consumatore, privacy, garanzie, conformità ed etichettatura. Valgono tutte le regole attualmente in vigore. Gli articoli offerti alla vendita da siti extra-UE sono di fatto immessi in consumo nell'UE.
Direttive "nuovo approccio" e marcatura CE	Per prodotti soggetti a marcatura CE del tipo, è da verificare la validità delle valutazioni effettuate e le certificazioni rilasciate da organismi notificati nel RU senza sedi legali nell'UE.	In termini di soggetti responsabili, i distributori UE si assumono le responsabilità degli importatori, tenendo conto che il RU diventa un paese terzo.
Per esempio:	Per un periodo di tempo non definito, tutti i prodotti con marcatura CE (autovalutazione del fabbricante o esame CE del tipo) verranno accettati prodotti con marcatura e conformità UE.	I fabbricanti nel RU potranno continuare ad effettuare auto-valutazioni di conformità CE e relativa marcatura dei prodotti destinati al mercato UE, sulla base delle direttive di riferimento.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giocattoli ▪ Materiale elettrico ▪ Dispositivi radio ▪ Macchine e motori 	Si ipotizza l'introduzione di un sistema di marcatura nazionale, UKCA (UK Conformity Assessed), applicabile ai prodotti realizzati post-Brexit e soggetti a valutazione di conformità dal fabbricante o da organismi notificati. I distributori nel RU si assumono gli obblighi degli importatori per l'importazione dall'UE in quanto paese terzo. Per un periodo transitorio, potranno assolvere all'obbligo di indicare il proprio nome e indirizzo sul prodotto inserendo i dati sui documenti di accompagnamento.	I distributori di prodotti provenienti dal RU dovranno assumersi le responsabilità degli importatori.
Organismi notificati	Verranno accettate, per un periodo non definito, le valutazioni di conformità e le certificazioni rilasciate da organismi notificati UE. Verrà istituito un registro di organismi notificati del RU, che verranno eliminati dalla banca dati NANDO.	Le valutazioni di conformità effettuate da organismi notificati del RU post-Brexit non verranno accettate nell'UE. Prima della Brexit, i fabbricanti nel RU potranno trasferire la documentazione tecnica presso un organismo notificato UE per la convalida.
Norme armonizzate	Le norme armonizzate UE verranno riconosciute dal RU post-Brexit e continueranno a conferire la presunzione di conformità	Per i prodotti immessi in consumo nell'UE, nessuna modifica.
REACH	Da valutare se verranno riconosciute le registrazioni REACH. Attraverso il EU Withdrawal Act, verrà implementato nel RU un quadro normativo equivalente, con una agenzia nazionale facente le funzioni dell'ECHA.	Gli operatori nel RU con registrazioni REACH dovranno trasferirle presso una entità nell'UE, per poter continuare ad immettere sul mercato UE i loro prodotti.

Aspetto	Scambi verso il Regno Unito (RU)	Scambi dal Regno Unito (RU)
Cosmetici	<p>Per poter immettere in consumo prodotti cosmetici nel RU, sarà necessario nominare una persona responsabile nel RU.</p> <p>Da valutare gli sviluppi legislativi; si ipotizza l'implementazione del quadro attuale di cui al Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici, attraverso il EU Withdrawal Act.</p>	<p>Per poter immettere in consumo prodotti cosmetici dal RU sarà necessario nominare una persona responsabile nell'UE.</p>
Biocidi	<p>Attraverso il <i>EU Withdrawal Act 2018</i>, verrà implementato nel RU un quadro normativo equivalente al Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi (BPR). Diventerebbe organo competente l'HSE (Health and Safety Executive), in sostituzione dell'ECHA, sia per le approvazioni per sostanze attive sia per le autorizzazioni per i prodotti biocidi. Verrebbe acquisito l'elenco di cui all'art. 95 (https://echa.europa.eu/documents/10162/23907025/art_95_list_en.pdf/5b06dde8-ab28-46f3-9170-0c04b271ffc1) per agevolare la transizione (fornitori autorizzati di sostanze o prodotti biocidi autorizzati, per tipologia prodotto).</p>	<p>Rimane invariata la regolamentazione in vigore, con la differenza che il RU diventa paese terzo e pertanto i fornitori dovranno ottenere nuove approvazioni ed autorizzazioni in sostituzione di quelle dell'ECHA, rilasciate a soggetti non più comunitari.</p>
Prodotti tessili, calzature, ecc.	<p>Attraverso il EU Withdrawal Act 2018, verrà implementato per i prodotti tessili un quadro normativo equivalente, suscettibile tuttavia di modifiche per adeguarlo solo al mercato UE. I nomi delle fibre e le tolleranze saranno di competenza delle autorità del RU e non più della Commissione UE.</p> <p>Per le calzature, trattandosi di una direttiva già recepita, non si prevede alcuna modifica. Saranno responsabili gli importatori nel RU della corretta etichettatura.</p>	<p>I prodotti tessili e le calzature importati dovranno riportare in etichetta il nome e l'indirizzo di un soggetto responsabile nell'UE.</p>
Sicurezza generale dei prodotti	<p>Attraverso il Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, verrà implementato un Quadro normativo favorevole al mercato e ai consumatori nel RU.</p>	<p>Saranno responsabili per la sicurezza dei prodotti gli importatori. I distributori di prodotti del RU pre-Brexit dovranno assumere le responsabilità degli importatori.</p>
CITES	<p>Le specie CITES di cui agli allegati A, B,C,D del Regolamento (CE) 338/97 e successive modifiche potranno essere importati nel RU solo con la documentazione attualmente prevista per paesi terzi.</p> <p>Il RU continuerà a rispettare gli obblighi della convenzione, autonomamente</p>	<p>Le importazioni di prodotti tutelati dalla CITES saranno soggette agli adempimenti attualmente previsti per paesi terzi.</p>

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito.

ZPC



ZPC – Zeno Poggi Consulenze è una società di consulenza d'impresa per il commercio internazionale. Le nostre competenze specialistiche si sviluppano in due aree strategiche: Export Controls e Trade Compliance.

Molte aziende leader nel loro settore si affidano a noi per la gestione di molteplici aspetti del loro processo di internazionalizzazione e per ottimizzare gli sforzi nei mercati esteri in cui sono già presenti. Offriamo una gamma di servizi integrati che, nel rispetto del contesto normativo e operativo di riferimento, forniscono risposte alle esigenze del Cliente che si muove nel complesso mondo dei mercati globali.

Il nostro team di specialisti fornisce un supporto proattivo all'Azienda impegnata nell'export e ne mantiene l'attività in linea con l'evoluzione degli scenari internazionali.

Possiamo fornire alla Vostra impresa i vantaggi competitivi che merita.

Ci trovate nel pieno centro di Verona, in Vicolo Rensi 3.

Potete contattarci a:

Tel: +39 045 9298085

Fax: +39 045 2322404

email: info@zenopoggi.com

DISCLAIMER. La raccolta, selezione ed analisi delle informazioni contenute in questa rubrica è stata fatta con la massima perizia, utilizzando le più autorevoli e aggiornate fonti disponibili. La rubrica SIRI® ha carattere puramente informativo e le notizie, analisi e previsioni fornite non costituiscono parere legale o consulenza professionale. Nessuna garanzia della loro assoluta correttezza, accuratezza, completezza, o affidabilità può essere fornita dal suo estensore. Sono pertanto da escludersi qualunque tipo di responsabilità, diretta o indiretta, per fatti o atti pregiudizievoli che possono derivare ai lettori dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa rubrica. Il bollettino non costituisce una pubblicazione aperta al pubblico ma fa parte di prodotti di informazione curati da ZPC ad uso dei suoi clienti. Ulteriori commenti o valutazioni sui temi trattati e l'indicazione delle fonti utilizzate per la redazione del Report possono essere discusse con l'autore su richiesta esplicita dei lettori contattando la società ZPC - Zeno Poggi Consulenze all'indirizzo info@zenopoggi.com.